

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO  
Strada del Mozzato n.1

collaboratori  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO

Tel. +39.0422.416611  
Fax. +39.0422.545848

Treviso, li 10.02.2016

Spett.li  
CLIENTI

## Oggetto: limiti all'utilizzo del denaro contante

La "Legge di Stabilità 2016" (Legge n. 208/2015) ha modificato il dettato normativo dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, c.d. "Legge Antiriciclaggio", con riferimento alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

A decorrere dal 01.01.2016 i **trasferimenti di denaro contante** o di libretti di deposito bancario o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, possono essere effettuati **solo per importi fino a 2.999,99 euro**. In precedenza il limite era stabilito in 999,99 euro. Di seguito alcune particolarità di cui tener conto:

1. è rimasta invariata la disposizione secondo cui **il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può superare l'importo di euro 999,99** (art. 49, co. 12), tuttavia, come detto, la norma prevede che il loro trasferimento possa essere liberamente effettuato se l'importo complessivo non supera 2.999,99 euro (art. 49, co. 1); le due disposizioni devono essere coordinate: dai primi commenti emerge che il legislatore ha voluto consentire il trasferimento di due o più libretti di deposito al portatore, a condizione che l'importo complessivo del trasferimento stesso non superi il nuovo limite di 2.999,99 euro e che, in ogni caso, il saldo di ciascun libretto non superi la somma di 999,99 euro (a riguardo si ricorda che la procedura di trasferimento di libretti al portatore richiede il coinvolgimento dell'istituto di credito);
2. è rimasta invariata anche la disposizione che prevede che **gli assegni bancari e postali emessi per importi superiori a 999,99 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità**; con le medesime modalità già in vigore prima del 01.01.2016, è possibile richiedere agli istituti di credito il rilascio di assegni senza clausola di non trasferibilità e questi potranno circolare liberamente, anche mediante girata, solo ed esclusivamente se il loro importo non supera i 999,99 euro;
3. il limite di 2.999,99 euro vale anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010 (attività di cambiavalute); per questa attività il limite in precedenza era stabilito in 2.499,99 euro;

4. viene mantenuta a 999,99 euro la soglia per il servizio di “rimessa di denaro” di cui all’art. 1, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “money transfer”).

Il limite di 2.999,99 euro è ora valido anche per:

- i pagamenti, effettuati dai soggetti della filiera dei trasporti, di corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al D.Lgs. n. 286/2005; la Legge di Stabilità 2016 ha infatti abrogato il comma 4 dell’art. 32-bis del D.L. n. 133/2014 che prevedeva per questi pagamenti, indipendentemente dall’importo, l’obbligo di utilizzo di strumenti elettronici, ovvero di assegni, bonifici bancari o postali, e comunque di strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, diverse da alloggi di edilizia residenziale pubblica; la Legge di Stabilità 2016 ha infatti abrogato il comma 1.1 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011 che prevedeva che questi pagamenti dovessero essere effettuati obbligatoriamente con modalità diverse dal contante in modo da assicurarne la tracciabilità (obbligo, di fatto, già notevolmente ridimensionato dalla nota 10492 del 5 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in cui si precisava che per il rispetto della norma era sufficiente il rilascio di una ricevuta).

Nessuna novità è stata prevista in merito alle modalità di versamento delle imposte tramite modello f24. Non sono dunque modificate le soglie e i soggetti che possono usare i modelli f24 cartacei (da tempo possibili solo in pochi casi).

Infine, si segnala che resta fermo per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di pagare gli emolumenti superiori a 1.000,00 euro, a qualsiasi titolo erogati, solo con l’impiego di strumenti telematici.

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO